

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Aggiornamento n. 32 del 21 aprile 2020 - Disposizioni in materia di rischio di tasso (IRRBB) e stress test degli enti.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” si modificano i capitoli in materia di “Processo di controllo prudenziale” (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1), “Il sistema dei controlli interni” (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3) e, soltanto con riferimento alle prove di stress degli enti, “Governare e gestione del rischio di liquidità” (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6).

Le modifiche sono volte a recepire: i) gli Orientamenti (GL) dell’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority - “EBA”) EBA/GL/2018/02, in materia di gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*Interest Rate Risk arising from the Banking Book* – “IRRBB”); ii) gli Orientamenti (GL) EBA/GL/2018/04, relativi alle prove di stress degli enti.

Le modifiche alle Disposizioni di vigilanza per le banche sono state sottoposte a consultazione pubblica. Sul sito internet della Banca d’Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata chiesta la riservatezza.

Relativamente all’analisi d’impatto, per quanto riguarda le GL su IRRBB, in linea con le considerazioni effettuate dall’EBA, si è ritenuto di non svolgere un’analisi di impatto della regolamentazione (“AIR”) ⁽¹⁾; anche con riferimento alle GL sulle prove di stress degli enti, considerato che l’EBA ha già effettuato un’analisi d’impatto, non è stata condotta una nuova AIR.

A seguito della consultazione il testo delle Disposizioni è stato modificato per tenere in considerazione alcuni dei commenti ricevuti dall’industria e per rendere più chiari alcuni passaggi del testo normativo.

2. Contenuto

Gli Orientamenti in materia di gestione del rischio di tasso di interesse (IRRBB) sostituiscono le precedenti (EBA/GL/2015/08) già recepite nella Circolare 285 e definiscono, tra gli altri, alcuni aspetti che gli enti sono tenuti a considerare per l’identificazione, la valutazione e la gestione dell’IRRBB (di cui all’art. 84, Direttiva 2013/36/UE, “CRD IV”) e che le autorità competenti devono considerare ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (conformemente all’art. 98, para 5, CRD IV). In particolare, sono state, tra l’altro, aggiornate le ipotesi per la definizione di una metodologia semplificata, rivolta prevalentemente alle banche *less significant*, per la misurazione del rischio di tasso d’interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico (allegato C delle Disposizioni).

Considerata poi l’attenzione riposta dalle GL e dal nuovo quadro regolamentare europeo, le disposizioni confermano la richiesta di esplicita misurazione del rischio di tasso in termini di variazioni del margine d’interesse o degli utili. Sul punto si è ritenuto opportuno fornire indicazioni alle banche sulle possibili metodologie da utilizzare, senza che queste configurino un

⁽¹⁾ L’EBA ha illustrato le opzioni regolamentari scelte e ha effettuato solo un’analisi di tipo qualitativo circa i potenziali costi e benefici per i destinatari; lo studio d’impatto quantitativo è stato rinviato al momento di entrata in vigore del nuovo schema regolamentare prudenziale, che contiene, tra l’altro, il mandato all’EBA per la definizione di standard tecnici in tema di IRRBB.

obbligo per gli intermediari ⁽²⁾. A titolo esemplificativo, è stato introdotto un ulteriore allegato tecnico contenente una metodologia di misurazione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del margine di interesse (allegato C-bis delle Disposizioni).

Gli Orientamenti EBA/GL/2018/04, che sostituiscono le precedenti *CEBS Guidelines on stress testing* (GL32), relativi alle prove di stress degli enti, definiscono le principali caratteristiche delle prove di stress effettuate dagli istituti sia nel quadro generale del *risk management*, sia in modo specifico rispetto all'utilizzo di tali prove negli ICAAP e ILAAP. In particolare, viene richiesto alle banche di costruire un *framework* più articolato, proporzionalmente alla classe ICAAP/ILAAP di appartenenza. È stato, tra l'altro, ampliato l'elenco dei rischi contenuto nell'allegato A delle Disposizioni (Rischi da sottoporre a valutazione ICAAP).

3. Procedimenti amministrativi

Il presente aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi né modifica quelli esistenti.

4. Entrata in vigore

Le modifiche contenute nel presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia. Al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dall'industria, le banche, entro 60 giorni dalla pubblicazione, devono adeguare almeno i sistemi di risk management, per poi completare il pieno allineamento alle nuove GL nel resoconto ICAAP del 2021.

⁽²⁾ Le banche possono utilizzare metodologie alternative a quelle proposte nelle Disposizioni, coerenti con gli Orientamenti EBA.